	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - UD/AIA/76-R

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S., presso l'installazione sita nel comune di Ronchis (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale n. 22295/2014;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 (Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di

attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 683 del 10 aprile 2014, che autorizza il rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale nel Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano, identificata dal codice fiscale 01904250303, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1974 del 20 ottobre 2008, per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 911 del 13 aprile 2016, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 683/2014;

Vista la nota datata 29 maggio 2019, trasmessa, per il tramite dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) del 31 maggio 2019, acquisita dal Servizio competente il 3 giugno 2019 con protocollo n. 27233, con la quale il Gestore ha inviato il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 683 del 10 aprile 2014, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 911 del 13 aprile 2016, consistente nella sostituzione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA" (P.U.A.);

DECRETA

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 683 del 10 aprile 2014, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 911 del 13 aprile 2016, a favore della ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale nel Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano, identificata dal codice fiscale 01904250303, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA" (P.U.A.), al decreto del Direttore del servizio competente n. 683 del 10 aprile 2014, come sostituito dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 911 del 13 aprile 2016, è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 683/2014 e n. 911/2016.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Zuccolo Enrico, Sergio e Angelo Società Agricola S.S., al Comune di Ronchis, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

PIANO COMPLETO DI UTILIZZ. AGRON. dell'Az. ZUCCOLO ENRICO, SERGIO & ANGELO
- ZONE NON VULNERABILI -

Aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.		CSC meq/100 g	Profondità utile radici					
			< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
			pH					
> 35		> 10	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
					X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno X	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio X	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N_{nex}			
				$N_{nex} =$	N_a	- N_f	- A_n
MAIS	mais	BI ZO	6,3	250	300	30	20
MAIS	soia	BNIZO	3,0	270	300	10	20
MAIS	cereali	"	5,0	260	300	20	20
MAIS CEROSO	mais	BIZO	8,0	300	340	20	20
FRUMENTO	mais	BNIZO	5,0	170	210	20	20
SOIA	mais	"	3,0	35	70	20	20
Totali			30,3				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale
 (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

N_f = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A_n = Apporti naturali

PIANO COMPLETO DI UTILIZZ. AGRON. dell'Az. ZUCCOLO ENRICO, SERGIO & ANGELO
- ZONE VULNERABILI -

Aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.			CSC meq/100g	Profondità utile radici					
				< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
				pH					
				> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35			> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
nessuno		raro	occasionale
rischio di inondazione	X		
basso		medio	alta
rischio di incrostamento		X	
bu(30)		m(30-90)	b(>90)
disponibilità di Ossigeno		X	
molto alta, alta		moderata	bassa, molto bassa
capacità di accettaz. Piogge		X	
molto alta, alta		moderata	bassa, molto bassa
capacità depurativa		X	

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N _{nex}			
				N _{nex} =	N _a	- N _f	- A _n
MAIS	mais	BIZVN	119,0	250	300	30	20
"	soia	"	23,0	230	260	10	20
MAIS	girasole	"	17,0	250	290	20	20
"	cereali	"	27,0	250	290	20	20
FRUMENTO	mais	"	5,0	160	210	30	20
SOIA	"	"	23,0	35	70	30	20
GIRASOLE	mais	"	17,0	150	190	20	20
ORZO	mais	"	22,0	130	180	30	20
Totali			253,0				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale
(in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

N_f = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A_n = Apporti naturali

Piano di utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Superficie Ha	Den.	Fabbisog no effettivo Kg Azoto	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha						Apporto di Azoto provenie nte da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato (1)		
MAIS	6,3	BIZO	250	LIQ. SUINO	30	2,796	AUT. PRIM.	84	60	50	200	1258
MAIS CEROSO	8	BIZO	300	"	30	2,796	"	84	60	50	250	1997
MAIS	3	BNIZO	270	"	30	2,796	"	84	60	50	220	659
MAIS	5	"	260	"	30	2,796	"	84	60	50	210	1048
MAIS	119	BIZVN	250	"	30	2,796	"	84	60	50	200	23761
MAIS	23	BNIZVN	230	"	30	2,796	"	84	60	50	180	4132
MAIS	17	BIZVN	250	"	30	2,796	"	84	60	50	200	3394
MAIS	27	"	250	"	30	2,796	"	84	60	50	200	5391
SOIA	3	BNIZO	35	"	20	2,796	PRIMAVERA	56	60	34	1	4,344
SOIA	23	BNIZVN	35	"	20	2,796	"	56	60	34	1	33,3
FRUMENTO	5	BNIZO	170	"	29	2,796	AUTUNNO	81	60	49	121	606,7
FRUMENTO	5	BNIZVN	160	"	29	2,796	"	81	60	49	111	556,7
GIRASOLE	17	BIZVN	150	"	28	2,796	PRIMAVERA	78	60	47	103	1751
ORZO	22	"	130	"	28	2,796	AUTUNNO	78	60	47	83	1827
Totali	283		60095	Totali	8151			22802		13674	41275	46421

La quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi minerali è di 46421 kg

Produzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)


Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
8149	0	0

RIEPILOGO PUA

ZONE VULNERABILI	Apporti da reflui				Conc. Chimica	
	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg	kg. /ha	kg. N totali
MAIS	84	30	60	50	200	36678
GIRASOLE	78	30	60	47	103	1751
FRUMENTO	81	29	60	49	111	556
ORZO	78	28	60	47	83	1827
SOIA	56	20	60	34	0	0
ZONE NON VULNERABILI	Apporti da reflui				Conc. Chimica	
TIPOLOGIA COLTURALE	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg	kg. /ha	kg. N totali
MAIS	84	30	60	50	200	4460
FRUMENTO	81	29	60	49	121	606
SOIA	56	20	60	34	0	0

data 27/05/2019

firma del Tecnico




fonti:
CRPA
ERSA
DGR 536

LIQUAMI ZOOTECCNICI
SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
TABELLE E ALLEGATI

**ASSOCIAZIONE ALLEVATORI
DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA**

Sede legale: Via 29 Ottobre, 9/B
33033 CODROIPO (UD)
Tel. 0432-934211 Fax 0432-934299
Cod. Fisc. e P. IVA 00167190305

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/76R

Ö^&^ç Á »ÁFFDE ÓÁ^|ÁHE DEÍ

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S., sita nel comune di Ronchis (UD).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 683 del 10 aprile 2014, che autorizza il rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale nel Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano, identificata dal codice fiscale 01904250303, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1974 del 20 ottobre 2008, per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano;

Vista la nota datata 22 marzo 2016, con la quale il Gestore ha trasmesso, a mezzo dello Sportello SUAP Associato dei Comuni di Latisana e Ronchis, con Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 6 aprile 2016, acquisita dal Servizio competente il 6 aprile 2016, con protocollo n. 9119, il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 683 del 10 aprile 2014, consistente nella sostituzione del "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)" allegato al decreto stesso;

DECRETA

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 683 del 10 aprile 2014, a favore della ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale nel Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano, identificata dal codice fiscale 01904250303, relativa all'installazione di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto del Direttore del servizio competente n. 683 del 10 aprile 2014, è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 683/2014.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Zuccolo Enrico, Sergio e Angelo Società Agricola S.S., al Comune di Ronchis, alla Provincia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

**PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO COMPLETO DI UTILIZZ. AGRON. dell'Az. ZUCCOLO ENRICO, SERGIO & ANGELO
- ZONE VULNERABILI -

Aree omogenee:

Alta pianura irrigua (AI)
Alta pianura non irrigua (ANI)
Bassa pianura irrigua (BI)
Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.		CSC meq/100g	Profondità utile radici					
			< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
			pH					
> 35		> 10	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno X	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio X	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N_{nex}			
				$N_{nex} =$	N_a	$- N_f$	$- A_n$
MAIS	mais	BIZVN	188,0	250	300	30	20
"	sola	BNIZVN	23,0	160	210	30	20
"	cereali	"	29,0	190	240	30	20
FRUMENTO	"	"	12,0	160	210	30	20
SOIA	"	"	23,0	35	70	30	20
ORZO	mais	"	17,0	130	180	30	20
Totali			292,0				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale
(In negativo per successioni a leguminose, In positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

N_f = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A_n = Apporti naturali

**PIANO COMPLETO DI UTILIZZ. AGRON. dell'Az. ZUCCOLO ENRICO, SERGIO & ANGELO
- ZONE NON VULNERABILI -**

Aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.		CSC meq/100 g	Profondità utile radici					
			< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
			pH					
			> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35		> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno X	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio X	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N _{nex}			
				N _{nex} =	N _a	- N _f	- A _n
MAIS	mais	BI ZO	23,0	250	300	30	20
MAIS	soia	BNIZO	3,0	160	210	30	20
MAIS	cereali	"	5,0	190	240	30	20
MAIS CEROSO	mais	BIZO	8,0	290	340	30	20
FRUMENTO	mais	BNIZO	5,0	160	210	30	20
SOIA	mais	"	3,0	35	70	30	20
Totali			47,0				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale
(in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

N_f = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A_n = Apporti naturali

Piano di utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Superficie	Den.	Fabbisogno effettivo	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha					Apporto di Azoto proveniente da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)	
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato	% efficienza Azoto			Kg Azoto utilizzato (1)
MAIS	23	BIZO	250	LIQ. SUINO	32	2,463	AUT. PRIM.	79	60	47	203	4662
MAIS CEROSO	8	BIZO	290	"	32	2,463	"	79	60	47	243	1942
MAIS	3	BNIZO	160	"	32	2,463	"	79	60	47	113	338,1
MAIS	5	"	190	"	32	2,463	"	79	60	47	143	713,6
MAIS	188	BIZVN	250	"	32	2,463	"	79	60	47	203	38110
MAIS	23	BNIZVN	160	"	32	2,463	"	79	60	47	113	2592
MAIS	29	"	190	"	32	2,463	"	79	60	47	143	4139
SOIA	3	BNIZO	35	"	22	2,463	PRIMAVERA	54	60	33	2	7,465
SOIA	23	BNIZVN	35	"	22	2,463	"	54	60	33	2	57,23
FRUMENTO	5	BNIZO	160	"	50	2,463	AUTUNNO	123	60	74	86	430,6
FRUMENTO	12	BNIZVN	160	"	50	2,463	"	123	60	74	86	1033
ORZO	17	"	130	"	50	2,463	"	123	60	74	56	953,9
Totali	339			Totali	11200			27603		16551	64979	54979

La quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi minerali è di **54979 kg**

Produzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)

Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
11202	0	0

RIEPILOGO PUA

ZONE VULNERABILI	Apporti da reflui				Conc. Chimica	kg. N totali
	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg		
MAIS	79	32	60	47	203	38110
MAIS	79	32	60	47	130	6731
FRUMENTO	123	50	60	74	86	430
ORZO	123	50	60	74	56	954
SOIA	54	22	60	33	2	57

ZONE NON VULNERABILI	Apporti da reflui				Conc. Chimica	kg. N totali
TIPOLOGIA COLTURALE	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg		
MAIS	79	32	60	47	203	4662
MAIS	79	32	60	47	132	1052
MAIS CEROSO	79	32	60	47	243	1942
FRUMENTO	123	50	60	74	68	430
SOIA	54	22	60	33	2	8

data 17/03/2016

firma del Tecnico

fonti:
CRPA
ERSA
DGR 536

LIQUAMI ZOOTECNICI
SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
TABELLE E ALLEGATI

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Sede legale: Via 29 Ottobre, 6/B
33039 CODROIPO (UD)
Tel. 0432-824211 Fax 0432-824219
www.assoziazionefriuli.it 00167190305

CONVENZIONE TRA CONDUTTORE DEL FONDO AGRICOLO E ALLEVATORE PER L'UTILIZZO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Il sottoscritto RONCHI LUIGI
nato a SASSO OLIO ACQUARO
e residente a Storsano Acquaro in via Cassio n. 1
in qualità di conduttore dei fondi agricoli riportati nell'allegato "B", punto 3,

CONCEDE

al Sig. ZUCCOLO ENRICO, SERGIO e ANGELO S.S.
nato a Casalini Casanova il 04/01/1947 e
residente a Storsano Acquaro n. 1 in qualità di
Proprietario dell'allevamento zootecnico
di SONO

di smaltire sui terreni sopra citati gli effluenti zootecnici prodotti nel suo allevamento per un periodo di _____

Lo spargimento degli effluenti dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

RONCHI LUIGI li 10/02/1986

LA PARTE
[Handwritten Signature]

LA PARTE
[Handwritten Signature]



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/76-R

Decreto n. 683

Trieste, 10 APR. 2014

D.Lgs. 152/2006. Rinnovo, con modifiche, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1974 del 20 ottobre 2008, relativa ad un impianto di cui di cui al punto 6.6 lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Ronchis (UD).

**ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA'
AGRICOLA S.S.**

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal citato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante “D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto l'articoli 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di conferenza di servizi;

Visti i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1974 del 20 ottobre 2008, di seguito denominato Servizio competente, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg), di cui al punto 6.6 lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005, sito in Comune di Ronchis (UD), località

Casenove, 1, frazione Fraforeano, da parte della ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano;

Vista la nota del 25 ottobre 2008, con la quale la Società ha comunicato l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- ampliamento dell'allevamento con la realizzazione di una nuova porcilaia con capacità di 1200 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg.), e di una nuova vasca per la raccolta dei liquami;

Vista la nota del 10 novembre 2008, con la quale la Società ha inviato la documentazione tecnica riferita alle modifiche non sostanziali sopra menzionate;

Vista la nota prot. n. ALP.10 – 33366 – UD/AIA/76 del 25 novembre 2008, con la quale il Servizio competente:

- ha inviato al Comune di Ronchis (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la documentazione relativa alle modifiche sostanziali in argomento;

- specificato che le modifiche sono da ritenersi non sostanziali ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale;

- invitato gli Enti coinvolti a formulare i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione integrata ambientale, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 11315 /08/SA/PA/12 del 27 novembre 2008, con il quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha comunicato di non rinvenire elementi ostativi alla realizzazione delle opere di ampliamento dell'Azienda Agricola Zuccolo;

Vista la nota prot. n. 7614/2008 del 4 dicembre 2008, con la quale il Comune di Ronchis (UD), ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione delle modifiche non sostanziali richieste;

Vista la domanda datata 18 aprile 2013, con la quale la ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S., ha chiesto il rinnovo, con modifiche, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1974 del 20 ottobre 2008;

Preso atto che le modifiche richieste con il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale sono le seguenti:

1) ampliamento dell'attività di allevamento, con la realizzazione di un nuovo capannone in cui introdurre 1.200 capi in ingrasso, in modo tale da portare al peso vivo di 160 kg tutti i capi nati in allevamento;

2) adeguamento del locale ex — mulino ai fini di uno spostamento delle scrofe in gestazione con aumento della distanza dai piccoli in svezzamento;

3) Aumento della fase di ingrasso, con realizzazione di un nuovo capannone (n.22) adiacente al capannone di stabulazione (n. 21);

4) costruzione di n. 3 locali di ricovero suini di peso compreso tra 7 e 30 kg (fase di svezzamento), per utilizzo dell'acqua calda prodotta dall'impianto di biogas realizzato nelle vicinanze dell'Azienda Agricola. Questo ampliamento non prevede l'introduzione di

un maggior numero di capi, ma solamente lo spostamento degli animali già presenti in allevamento;

5) sostituzione del pavimento dei capannoni n. 14 e 15, con pavimentazione totalmente fessurato con sistema vacuum (BAT 3.1.2);

Vista la nota prot. n. 14812 del 29 aprile 2013, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. 14813 del 29 aprile 2013, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Ronchis, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la documentazione relativa alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 22 maggio 2013, dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 4, del d.lgs 152/2006;

Visto il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 30 luglio 2013, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- i rappresentanti di ARPA e della Società hanno reciprocamente chiarito, durante la discussione occorsa, alcuni punti riguardanti la documentazione presentata a supporto della domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

- nell'ambito della discussione, i rappresentanti degli Enti partecipanti hanno ritenuto di chiedere chiarimenti riguardo:

1) i rapporti tra l'Azienda Agricola Zuccolo ed il contiguo impianto energetico della Società Agricola Casali Casenuove, al fine di definire i limiti dell'Autorizzazione integrata ambientale;

2) la gestione delle deiezioni zootecniche e del digestato, per definire il PUA aziendale distinto dal PUA dell'impianto energetico;

3) la gestione delle acque reflue, come riscontro della prescrizione contenuta nell'allegato C, alla vigente AIA, descritta con adeguata planimetria della fognatura e dell'opera di disperdimento al suolo;

- durante la discussione, inoltre, è emersa la necessità di ricevere, prima della conclusione del procedimento di rilascio del rinnovo dell'AIA, l'adeguamento dell'autorizzazione unica dell'impianto energetico della Società Agricola Casali Casenuove;

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 16935 del 27 maggio 2013, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'AIA;

- la Conferenza di servizi ha sospeso i propri lavori, in attesa della documentazione integrativa richiesta, che la Società dovrà trasmettere, in numero di 6 copie, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

Vista la nota datata 24 ottobre 2013, con la quale la Società ha chiesto una proroga di 60 giorni per l'invio della documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 36151 del 26 novembre 2013, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Zuccolo Enrico, Sergio e Angelo Società Agricola S.S. la proroga di 60 giorni richiesta per la trasmissione delle integrazioni documentali;

Vista la nota del 10 dicembre 2013, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi svoltasi in data 30 luglio 2013;

Vista la nota prot. n. 38870 del 23 dicembre 2013, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Ronchis, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", le integrazioni documentali inviate dalla Società con la citata nota del 10 dicembre 2013;

Visto il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 4 febbraio 2014, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante della Regione ha data lettura della nota prot. n. 1812 del 20 gennaio 2014, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, con la seguente prescrizione:

- si ritiene opportuno, al fine di diminuire l'impatto dovuto agli odori, che nei terreni ubicati tra l'allevamento ed il ristorante sito sulla strada Teor – Fraforeano, venga impiegato il digestato prodotto dall'impianto a biogas, con le stesse condizioni imposte dal Comune di Ronchis per lo spandimento del liquame suino nei pressi di attività di ristorazione;

- la Conferenza di servizi ha ritenuto incongruente, con il procedimento per il rinnovo dell'AIA, la citata prescrizione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana";

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 3217 del 29 gennaio 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC) in data 3 febbraio 2014, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha formulato delle prescrizioni e trasmesso la proposta di Piano di monitoraggio e controllo;

- il rappresentante della Società ha chiarito che gli interventi edilizi sono stati sottoposti a screening e verifica di VIA con decreto n. 630 del 29 marzo 2005 e con successiva nota di conferma prot. n. 32849 VIA/V del 19 novembre 2008;

- il rappresentante della Regione ha data lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti coinvolti;

- la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la relazione istruttoria proposta dal Servizio competente, sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha quindi proceduto alla sua approvazione;

Vista la nota trasmessa, a mezzo PEC, in data 3 febbraio 2014, con la quale il Comune di Ronchis ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al rinnovo dell'AIA;

Preso atto che la Provincia di Udine, non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 4 febbraio 2014 e che, per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Vista la nota prot. n. 3741 del 5 febbraio 2014, trasmessa tramite PEC, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, tra l'altro, al Comune di Ronchis, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e alla Società Zuccolo Enrico, Sergio e Angelo Azienda

Agricola S.S., copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 4 febbraio 2014;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 ter, del d.lgs. 152/2006;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere al rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il richiamato decreto n. 1974 del 20 ottobre 2008;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, è rinnovata, con modifiche, a favore della ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Ronchis (UD), località Casenove, 1, frazione Fraforeano, identificata dal codice fiscale 01904250303, l'autorizzazione integrata ambientale n. 1974 del 20 ottobre 2008, relativa ad un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sostituisce:

- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero

intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Società, **entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a **versare ad ARPA** la tariffa relativa alle attività di controllo dell'Agenzia regionale stessa, sulla base di quanto stabilito dagli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, dall'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, secondo le modalità di seguito indicate::

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare; la tariffa dovuta per i controlli programmati in tale periodo, è calcolata al netto di quanto già versato entro il 30 gennaio 2013, sulla base della precedente autorizzazione (solo per nuovi impianti);

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza.

Si invita la Società a prendere contatto con ARPA FVG al fine di verificare quali controlli, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, l'Agenzia stessa intende effettivamente svolgere.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.


Art. 15 - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.


Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Art. 19 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Luciano Agapito



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Premesse

L'attività produttiva dell'Azienda prevede l'allevamento dei suini, dalla nascita presso l'azienda, all'ingrasso e alla vendita successiva. La capacità massima dell'allevamento, allo stato attuale, è di:

- Suini (da 30 a 160 kg): **4.300** posti per ciascun ciclo produttivo;
- Lattonzoli (fino a 30 kg): **1.800** posti per ciascun ciclo produttivo;
- Scrofe: **500** posti.

All'interno dell'azienda agricola vi sono i seguenti locali:

- locale gestazione scrofe (locale n. 6): gli animali vi permangono da dopo la fecondazione fino al primo mese dopo il parto composto da box contenenti le scrofe e da box contenenti un verro ciascuno;
- locale gestazione scrofe (locale n. 2): gli animali vi permangono dal primo mese ad una settimana prima del parto composto da box contenenti le scrofe;
- locali sale parto (locali n. 4-5): composto da 4 sale parto;
- locali sale parto (locale n. 8): composto da 4 sale parto
- locale svezzamento (locali 1-3);
- Locale per la fase di magronaggio (locale n. 14);
- Fabbricati per la fase di ingrasso (fabbricati n. 14b e 15 e fabbricato 19);
- Fabbricati utilizzati per la preparazione del mangime (fabbricato n. 10 e 16);
- L'area contraddistinta con il n. 18 è adibita a silos a cielo aperto per lo stoccaggio di mais ceroso.

L'Azienda intende realizzare le seguenti modifiche all'attività dell'allevamento:

- ampliamento dell'attività di allevamento, con la realizzazione di un nuovo capannone in cui introdurre 1.200 capi in ingrasso, in modo tale da portare al peso vivo di 160 kg tutti i capi nati in allevamento;
- adeguamento del locale ex — mulino ai fini di uno spostamento delle scrofe in gestazione con aumento della distanza dai piccoli in svezzamento;
- Aumento della fase di ingrasso, con realizzazione di un nuovo capannone (n.22) adiacente al capannone di stabulazione (n. 21);
- costruzione di n. 3 locali di ricovero suini di peso compreso tra 7 e 30 kg (fase di svezzamento), per utilizzo dell'acqua calda prodotta dall'impianto di biogas realizzato nelle vicinanze dell'Azienda Agricola. Questo ampliamento non prevede l'introduzione di un maggior numero di capi, ma solamente lo spostamento degli animali già presenti in allevamento;
- sostituzione del pavimento dei capannoni n. 14 e 15 con pavimentazione totalmente fessurato con sistema vacuum (BAT 3.1.2).

Inquadramento urbanistico e territoriale dell'impianto IPPC

L'allevamento è situato in provincia di Udine, nel comune di Ronchis, frazione di Fraforeano.

L'Azienda ricade in zona E5 "di preminente interesse agricolo", nell'ambito della quale "gli usi agricoli devono essere salvaguardati e potenziati rispetto ad ogni altra utilizzazione del suolo, in quanto essi presentano caratteristiche ambientali, condizioni organizzative ed infrastrutturali tali

da consentire il presupposto per lo sviluppo di un'agricoltura produttiva con la localizzazione delle attrezzature agricole e dei fabbricati".

I fabbricati delle ditte sono individuati al foglio 3, mappale 47 — 59 — 60 — 69 — 50 — 76 e al foglio 6, mappale 201 del Comune di Ronchis.

Non sussistono particolari vincoli di natura ambientale sull'area (S.I.C., Z.P.S., Biotopi; Parchi naturali ecc.). Si evidenzia, sul confine del limitrofo comune di Varmo, a cavallo con il territorio di Morsano al Tagliamento, la presenza del sito "Bosco Golena del Torreano". "il sito è rappresentato da un tratto alveale e di golena esemplificativo di tipi vegetazionali dei corsi d'acqua a regime torrentizio dell'alta pianura friulana fra i pochi rimasti in regione".

Per quanto concerne l'attuazione della Direttiva 91/676/CEE — "Direttiva Nitrati", cui è seguito a livello nazionale il Decreto Legislativo 152/99, la Regione Friuli — Venezia Giulia ha provveduto al suo recepimento individuando, rispettivamente nel 2003 e nel 2006 due aree vulnerabili. Il Comune di Ronchis non è interessato da tale perimetrazione.

Presenza, nel raggio di ricaduta delle principali emissioni inquinanti, entro 1 km dal perimetro dell'impianto di ricettori.

Nella successiva tabella viene segnalata la presenza di varie strutture — attività, nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto.

Tabella 1: presenza di altre attività.

TIPOLOGIA	SI/NO	DISTANZA (m)
Attività produttive	NO	\
Case di civile abitazione	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Un fabbricato rurale abbandonato in zona agricola a sud • Fabbricati rurali con allevamento bovini ad est
Scuole, ospedali, etc.	NO	\
Impianti sportivi e/o ricreativi	NO	\
Infrastrutture di grande comunicazione	SI	<ul style="list-style-type: none"> • SP n.7 di Latisana a Nord • Autostrada A23 a Sud
Opere di presa idrica destinate al consumo umano	NO	\
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	SI	Corsi d'acqua a cielo aperto sul versante nord — est (canale Cragno) e a sud (canale di bonifica Spinedo) ed una serie di fossi collegati con funzione irrigua
Riserve naturali, parchi	NO	\
Pubblica fognatura	NO	\
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Metanodotto ad est all'interno della delimitazione del PRPC; • Acquedotto asud
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW	SI	Direzione Sud: 700 m elettrodotto
Altro (specificare)	NO	\

Cicli produttivi

Allo stato attuale la produzione si sviluppa con l'utilizzo di circa 500 scrofe che in 2 cicli semestrali producono circa 8.170 suini. Nello specifico, le fasi dell'attività produttiva prevedono:

- Fase di fecondazione e gestazione delle scrofe nei box ove permangono fino ad una settimana prima del parto (locali indicati con 2, 6, 4 e 5);
- Fase di svezzamento: dalle sale parto i lattonzoli sono portati nelle sale di svezzamento, dove raggiungono i 21 kg di peso (locali indicati con 1 e 3);
- Fase di magronaggio, che si esplica con l'aumento di peso dai 21 ai 30 kg (locali indicati con 14 e 15). Al termine di questa fase una parte dei suinetti è venduta;
- Fase di ingrasso: la maggior parte dei suinetti, al termine della fase di magronaggio, sono portati all'ingrasso per raggiungere i 160 kg di peso (locali indicati con 20 e 21).

Caratteristiche dei capannoni di stabulazione

Nella fase di svezzamento, (capannoni 1 e 3), la pavimentazione è costituita da *'box con pavimento totalmente fessurato e sistema di rimozione dei liquami a vacuum'*;

Nella fase di gestazione scrofe (capannoni 2 e 6), il pavimento è *'parzialmente fessurato con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum'*. Nel locale 6 sono presenti anche 4 verri;

Nelle sale parto, (locali 4, 5 e 8), le gabbie hanno *"pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricato sottostante"*;

Nei locali di ingrasso esistenti (capannoni 14 e 15), il pavimento è attualmente *"parzialmente fessurato con fossa sottostante a pareti verticali"*; è prevista la sostituzione con pavimentazione totalmente fessurato e sistema vacuum (BAT 3.1.2).

Nella fase di ingrasso di nuova realizzazione (capannoni 20, 21 e 22), la pavimentazione è *"totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum"*. Tale sistema consiste in *'box multipli con pavimento completamente fessurato con una bocca di scarico per 11 liquame sul fondo della fossa, ogni 10 m² circa. Una leggera pendenza radiale è consentita solo verso le bocche di scarico per agevolare il deflusso. Le condutture di ogni singola sala vengono collegate alla conduttura di scarico principale. Lo scarico avviene per mezzo di una valvola a chiusura ermetica che viene aperta ogni 4 — 7 giorni circa permettendo così la rimozione del liquame. La depressione (vacuum) esercitata dall'apertura delle condutture di scarico permette una buona pulizia del fondo della fossa'*. I fattori emissivi sono stimati in *"grassi: 2,2 kgN/posto per anno"* ed il beneficio ambientale della tecnica è dato dalla riduzione di emissione di ammoniaca di circa il 25%..

Caratteristiche del sistema di alimentazione

Il processo di alimentazione utilizzato dipende dalle caratteristiche degli animali presenti in allevamento, in particolare:

- Nella fase di gestazione scrofe si utilizza un sistema di alimentazione a liquido;
- Nelle sale parto si utilizza un sistema di alimentazione secca;
- Nella fase di svezzamento si utilizza un sistema di alimentazione a secco da mangime acquistato;
- Nelle fasi di magronaggio ed ingrasso si utilizza un sistema di alimentazione misto (siero + mangime acquistato), alimentazione a secco con mangime acquistato, alimentazione a liquido prodotto nel locale n 16 con aggiunta di prodotto in azienda stoccato nei silos.

Relativamente allo stoccaggio dei mangimi, l'Azienda Agricola è dotata di silos di stoccaggio a cielo aperto. I silos di stoccaggio sono posti principalmente vicino al fabbricato contraddistinto con il numero 16, dove vengono preparati i mangimi da somministrare ai suini in ingrasso ed alle scrofe. Il locale 16 è dotato di un sistema di regolazione e controllo computerizzato che gestisce tutte le operazioni di carico dei silos e che regola la realizzazione del mangime sulla base dell'alimentazione giornaliera degli animali, in funzione del loro accrescimento.

In prossimità del locale 16, la Ditta utilizza 8 silos, di dimensioni variabili tra 7,5 m³ e 12,5 m³.

In prossimità ai capannoni contraddistinti con i numeri 1, 6 e 9, sono posizionati altri silos, rispettivamente due per ogni punto.

Produzione di energia

Non sono presenti impianti per la produzione di energia. Nelle vicinanze dell'Azienda Agricola è stato recentemente realizzato un impianto per la produzione di biogas.

Consumo di energia

L'impiego di energia nell'allevamento si divide fundamentalmente nelle due voci: energia termica ed energia elettrica:

- energia termica: il suo impiego è legato al riscaldamento delle strutture di allevamento dei locali di svezzamento, gestazione e sale parto.
- energia elettrica: viene fornita tramite allacciamento alla rete nazionale. L'energia elettrica alimenta numerose attività legate alla conduzione dell'allevamento, tra cui la distribuzione dell'alimentazione ai capi, illuminazione e cella frigorifera per le spoglie animali.

Prelievo idrico

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo: l'Azienda è in possesso del Decreto prot. LLPP/B/1731PD/4391 rep.n. 836 della Regione Autonoma FVG — Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine dd. 06/03/2006 "Concessione, in sanatoria, della derivazione di moduli 0,008 d'acqua ad uso zootecnico in Comune di Ronchis". Con tale autorizzazione è concesso all'Azienda di derivare acqua da falda sotterranea, mediante un pozzo realizzato alla profondità di 2,16 m nel terreno.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono riconducibili alle fasi di stabulazione degli animali, stoccaggio, trattamento e trasporto dei reflui. I principali effluenti gassosi sono composti da ammoniaca e metano e sono originati principalmente dal contatto tra le deiezioni animali e l'aria e dalle trasformazioni della sostanza organica per ossidazione e fermentazione anaerobica.

Scarichi idrici

Le acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento vengono scaricate nel suolo (subirrigazione).

Emissioni sonore

L'Azienda dichiara che non ci sono criticità inerenti al rumore.

Rifiuti e deiezioni animali

I rifiuti che sono prodotti nell'ambito della attività di allevamento possono essere ricondotti alle categorie:

- codice CER 150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tali sostanza,
- codice CER 180202* - rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali (che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni). I primi (codice CER 150110*) sono rappresentati essenzialmente dai contenitori usati dei prodotti impiegati per la disinfezione degli ambienti di allevamento. I secondi sono rappresentati dai contenitori usati dei vaccini impiegati nella attività della prevenzione delle malattie del bestiame. L'attività di stoccaggio viene effettuata nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) in materia di "deposito temporaneo".

Le spoglie animali vengono gestite nel rispetto del Reg. CE 1774/2002. Annualmente l'Azienda controlla l'efficienza frigorifera, attraverso manutenzione ordinaria da parte del titolare dell'Azienda Agricola. L'eventuale manutenzione straordinaria, effettuata in caso di guasto, è riportata nel registro "anomalie" disponibile presso l'Azienda Agricola. La mortalità media nell'ambito di ciascun ciclo di allevamento è compresa tra il 2,2 ed il 7,0% del numero di capi in funzione dei diversi anni, come riportato nella tabella sottostante. Generalmente, il maggior numero di decessi avviene nelle prime fasi di sviluppo, quando i capi hanno un peso unitario più basso.

Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti, questo avviene esclusivamente nella parte più vecchia del complesso dell'Azienda Agricola.

L'azienda predispone apposito Piano di Utilizzazione Agronomica, che tiene conto del quantitativo di liquami attualmente prodotti e delle caratteristiche dei terreni per lo spandimento.



ALLEGATO A



MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD previste dal D.M. 27/1/2007.

1. BUONE PRATICHE AGRICOLE		
1.1 Buone pratiche di allevamento		Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	applicata	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	applicata	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	applicata	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	applicata	
1.2 Riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropultrici	applicata	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	applicata	
Manutenzione continua della rete idrica	applicata	
Utilizzazione di sistemi antispreco	applicata	
1.3 Riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	Applicata	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	Applicata	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	Applicata	
Ricircolazione dell'aria calda	Non applicabile	
Adeguata coibentazione dei tunnel	Non applicabile	
Manutenzione continua dell'impianto	Applicata	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	Non applicabile	radiante
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nel suolo e nell'acqua	Applicata	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	Applicata	
Rispetto di una distanza di almeno 10 metri dai corsi d'acqua	Applicata	
2 Tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	Applicata	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	Applicata	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	Applicata	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	Non applicabile	
Integrazione della dieta con altri additivi	Non applicabile	
Riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH₃ DAI RICOVERI SUINICOLI		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	Applicata	Ingrasso nuovi fabbricati
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	Non applicata	

Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	Non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali.	applicata	In fase di sostituzione
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	Non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	Non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido.	Non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	applicata	Fase gestazione
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	Non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	Non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	Non applicata	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	Non applicata	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	Non applicata	
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	Non applicata	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	Non applicata	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	Non applicata	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	applicata	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente	Non applicata	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	Non applicata	
3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	applicata	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	Non applicata	
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore	Non applicata	
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	Non applicata	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	Non applicata	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione	Non applicata	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	Non applicata	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	Non applicata	

Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	Non applicata	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	Non applicata	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante	Non applicata	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	Non applicata	
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	Non applicata	
5 Trattamenti aziendali degli effluenti		
Separazione meccanica del liquame suino	Non applicata	
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	Non applicata	
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	Non applicata	
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	Non applicata	
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	Applicata	Cessione degli effluenti ad altra ditta
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	Non applicata	
6 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	Non applicabile	
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	Non applicabile	
6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	applicata	
Basamenti e pareti impermeabilizzate	applicata	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	applicata	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	applicata	
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	applicata	
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	applicata	

7 Riduzione delle emissioni dallo spandimento

Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	applicata	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	Non applicata	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	Non applicata	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	Non applicata	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	Non applicata	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	Non applicata	
Interramento entro le 24 ore (palabili)	Non applicata	



ALLEGATO B



Il gestore dell'impianto deve rispettare quanto prescritto in seguito:

- 1) il numero di capi allevabile è pari a 5500 (4300 + 1200);
- 2) il Gestore è tenuto ad adeguare/mantenere l'impianto alle migliori tecniche disponibili di settore;
- 3) il Gestore è tenuto, in ogni caso, a rispettare le norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004;
- 4) lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato nel rispetto del Codice delle Buone Pratiche Agricole per la protezione delle acque dai nitrati, redatto dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;
- 5) lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. datata 16.3.2007 n. 536 ed al Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152";
- 6) lo spargimento dei liquami su terreno agricolo deve avvenire nel rispetto del regolamento di polizia rurale e del codice di buona pratica agricola;
- 7) lo stoccaggio/maturazione dei liquami deve avvenire nelle due vasche realizzate, senza vie di collegamento tra esse, con carica e prelievo del liquame dall'alto delle vasche;
- 8) il livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo deve essere costantemente verificato, al fine di evitare tracimazioni accidentali;
- 9) l'impianto di disperdimento al suolo per subirrigazione delle acque reflue, nei termini della Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4/2/1977, deve essere dimensionato in funzione degli abitanti equivalenti e collocato ad almeno 30 m. dalle condotte interrate dall'acqua potabile;
- 10) l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche deve essere annualmente sottoposto a manutenzione (svuotamento vasca condensagrassi e vasca Imhoff), manutenzione di cui si deve conservare riscontro;
- 11) i liquami destinati ad utilizzo agronomico devono essere sottoposti ad analisi (almeno ogni 3 -4 anni) volte a definire il contenuto di nutrienti e valutare l'eventuale trasporto di sostanze nelle varie matrici ambientali (ad esempio verifica del contenuto di sostanza secca, azoto totale, fosforo in forma assimilabile, rame e zinco in forma totale, sodio scambiabile);
- 12) i fanghi dalla vasca settica Imhoff, della vasca condensagrassi e della vasca settica a tre scomparti, devono essere estratti con frequenza semestrale, come previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 4.2.1977; lo smaltimento dei fanghi deve avvenire ai sensi della Parte IV del D.lgs 152/06;
- 13) il controllo del bacino di subirrigazione deve essere effettuato con frequenza semestrale, al fine di verificare l'efficienza del sistema drenante e garantirne la funzionalità;
- 14) l'area di subirrigazione deve garantire le prescrizioni di cui al DCI per la tutela delle acque datata 4 febbraio 1977 e deve essere dotata di idonea cartellonistica;
- 15) il Gestore deve provvedere a periodici controlli finalizzati a verificare che non vi siano fuoriuscite di liquami dalle condotte, accumulo o ristagno di liquami e di rilascio di odori sgradevoli;

ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 b.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Il Piano potrà essere soggetto a revisione sulla base del quadro informativo ottenuto a seguito dell'esame dei dati del Piano di Monitoraggio e Controllo o di indicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.).

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 10 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA Dip. di Udine i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	ZUCCOLO ENRICO, SERGIO E ANGELO Società Agricola S.S.	Sergio Zuccolo
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure gestionali descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2- Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	Registrazione	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registro	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione anomalie	n. capi
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale	Quotidiana	registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	registrazione anomalie ed interventi	
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Bimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori di acqua	Settimanale	registrazione anomalie ed interventi	mc (stima)
1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo visivo/conta ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi, (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo visivo/conta capi in uscita	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi, (t) peso vivo

Controllo dei mangimi in ingresso	Registrazione quantitativi come da Documento di trasporto	Bimestrale	registrazione	kg
Controllo dei farmaci acquistati	Registrazione tipologie come da Documento di trasporto	Bimestrale	registrazione	Quantità x tipo
Controllo altre materie prime usate	Registrazione quantitativi come da Documento di trasporto	Bimestrale	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Bimestrale	registrazione	kWh
Consumo GPL	Registrazione livello	A fine ciclo o Bimestrale	registrazione	litri/ ciclo
1.5 Stoccaggio e Trasporto effluenti				
Monitoraggio liquami	Analisi SS-Ph-N-P-Cu-Zn-Na	Triennale	Rapporto di analisi	
	Quantitativo stoccato	Trimestrale	registrazione	mc
Verifica della tenuta degli stoccaggi /copertura vasche/tubazioni interrato	Controllo visivo tenuta vasche e integrità copertura	Annuale/allo svuotamento	registrazione anomalie ed interventi	
	Tenuta tubazioni interrato	Quinquennale		
Controllo dispositivi di carico/scarico contenitori degli effluenti	Controllo visivo	Al momento dell'utilizzo	registrazione anomalie ed interventi	
1.6 Manutenzione e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo visivo	Quotidiano e Fine ciclo		
Pulizia aree di travaso liquami	Controllo visivo	Ad ogni fase di travaso liquami		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Manutenzione impianto trattamento acque reflue da servizio igienico	Svuotamento fanghi	Annuale	registrazione -ditta autorizzata -data intervento Conservazione documento di trasporto	mc
Verifiche di Legge su recipiente a pressione (serbatoio GPL)	Controllo integrità ed efficienza dotazioni di sicurezza e controllo	Indicata dalla vigente normativa sui recipienti a pressione	Documento Ditta Autorizzata/Organismo notificato Data intervento	

1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Secondo necessità		
Smaltimento rifiuti	Tramite ditta specializzata	Secondo necessità	MUD e formulari	
1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

Odori

In relazione alle segnalazioni di eventuali disturbi causati da emissioni odorogene alla popolazione, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorogene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	KWh /capo
Consumo di energia elettrica	KWh /capo
Consumo idrico	litri /capo
Consumo di mangime	kg /capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	Una volta entro il terzo anno di validità dell'AIA, una volta entro il settimo, anno una volta entro la scadenza dell'AIA ¹	3



¹ Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.



PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

ALLEGATO 4: PUA

PIANO COMPL.DI UTILIZZ. AGRON. dell'Az. ZUCCOLO ENRICO, SERGIO & ANGELO S.S.
-FRAFOREANO - RONCHIS (UD) ZONE NON VULNERABILI -

Aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.	CSC meq/100 g	Profondità utile radici					
		< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
		pH					
		> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35	> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
	nessuno	raro	occasionale
rischio di inondazione	X		
	basso	medio	alta
rischio di incrostamento		X	
	bu(30)	m(30-90)	b(>90)
disponibilità di Ossigeno		X	
	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa
capacità di accettaz. Piogge		X	
	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa
capacità depurativa		X	

Coltura	Precessione culturale	Superficie	Fabbisogno Reale N_{nex}			
			$N_{nex} =$	N_a	$- N_f$	$- A_n$
ORZO	MAIS	7,0	130	170	0	40
FRUMENTO	MAIS	5,0	160	200	0	40
FRUMENTO	SOIA	4,0	130	170	0	40
SOIA	CEREALI	4,0	0	40	0	40
MAIS	MAIS	7,7	230	270	0	40
MAIS	CEREALI	12,0	220,00	260	0	40
Totall		39,7				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione culturale (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

N_f = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A_n = Apporti naturali

PIANO COMPLETO DI UTILIZZ. AGRON. dell'Az. ZUCCOLO ENRICO, SERGIO & ANGELO
FRAFOREANO - RONCHIS(UD) - ZONE VULNERABILI -

Aree omogenee:

Alta pianura irrigua (AI)
Alta pianura non irrigua (ANI)
Bassa pianura irrigua (BI)
Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.	CSC meq/100g	Profondità utile radici					
		< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
		pH					
		> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35	> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90)	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa

Cultura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N_{nex}			
				$N_{nex} =$	N_a	$- N_f$	$- A_n$
MAIS	CEREALI	BI	27,0	250	310	20	40
MAIS	SOIA	"	7,0	220	280	20	40
FRUMENTO	MAIS	"	16,0	150	210	20	40
ORZO	MAIS	"	11,0	120	180	20	40
SOIA	MAIS	"	7,0	35	70	20	40
MAIS	MAIS	"	43,8	260	320	20	40
ALTRE COLTURE	A. C.	"	3	100	160	20	40
Totali			114,8				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

N_f = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A_n = Apporti naturali

Utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Superficie Ha	Den.	Fabbisogno effettivo Kg Azoto	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha						Apporto di Azoto proveniente e da Conc. Chim. Kg/Ha	Totale Kg Azoto chimico
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportat o	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato (1)		
MAIS	43,8	ZVNBI	260	LIQ.SUINO	70	2,463	PRIM	172	50%	86	174	7612
MAIS	27	"	250	"	70	2,463	"	172	50%	86	164	4422
MAIS	7	"	220	"	70	2,463	"	172	50%	86	134	936,6
FRUMENTO	16	"	150	"	70	2,463	AUT	172	50%	86	64	1021
ORZO	11	"	120	"	70	2,463	"	172	50%	86	34	371,7
SOIA	7	"	35	"	14	2,463	PRIMAV.	34	50%	17	18	124,3
ALTRE COLT.	3	"	100	"	0	2,463	"	0	50%	0	100	300
ORZO	7	ZO	130	"	100	2,463	"	246	50%	123	7	47,95
FRUMENTO	5	ZO	160	"	100	2,463	"	246	50%	123	37	184,3
FRUMENTO	4	ZO	130	"	100	2,463	"	246	50%	123	7	27,4
SOIA	4	ZO	20	"	16	2,463	PRIMAV.	39	50%	20	0	1,2
MAIS	7,7	ZO	230	"	105	2,463	PRIM.	259	50%	129	101	775,3
MAIS	12	ZO	220	"	105	2,463	PRIM.	259	50%	129	91	1088
Totale	154,5			Totale								16912

azienda può apportare con i concimi minerali è di

kg 26992

Produzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)

Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
11202		0

RIEPILOGO PUA

TIPOLOGIA COLTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimica kg. /ha	kg. N totali
	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg		
MAIS	148	60	60	89	162	251
SOIA	59	24	60	35	0	35
FRUMENTO	111	45	60	66	84	150
ORZO	111	45	60	66	54	120
ALTRE COLTURE					100	100
Totale						

TIPOLOGIA COLTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimica kg. /ha	kg. N totali
	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg		
ORZO	111	45	60	66	64	130
FRUMENTO	111	45	60	66	79	145
SOIA	32	13	60	19	0	20
MAIS	160	65	60	96	130	226
Totale						

data _____

firma del Técnico

fonti:
CRPA LIQUAMI ZOOTECNICI
ERSA SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
DGR 536 TABELLE E ALLEGATI

**ASSOCIAZIONE ALLEVATORI
DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA**
Sede legale: Via 29 Ottobre, 5/B
33035 CODROIPO (UD)
Tel. 0432-824211 Fax 0432-824299
Cod. Fisc. e P. IVA 00167190305